Statuto F.N.T. – Indice

Clicca su un titolo o un articolo per saltare alla pagina. Anche i segnalibri laterali sono attivi.

Titolo I – Principi costitutivi 2

Art. 1 – Definizione 2
Art. 2 – Settori F.N.T. 2
Art. 3 – I soci 2
Art. 4 – Autonomia 3
Art. 5 – Finalità 3
Art. 6 – Cariche sociali 3

Titolo II – Organi nazionali 4

Art. 7 – Assemblea Nazionale 4
Art. 8 – Composizione dell’Assemblea Nazionale o Congresso 4
Art. 9 – Compiti dell’Assemblea Nazionale 4
Art. 10 – Consiglio Nazionale 5
Art. 11 – Giunta di Presidenza Nazionale 6
Art. 12 – Presidente Nazionale 7
Art. 13 – Vice Presidenti e Vice Presidente Vicario 7
Art. 14 – Il Tesoriere 8
Art. 15 – Patrimonio ed entrate 8
Art. 16 – Quote associative 8

Titolo III – Organi periferici 8

Art. 17 – Congresso Regionale della Macroarea 8
Art. 18 – Composizione del Congresso Regionale 9
Art. 19 – Compiti del Congresso Regionale 9
Art. 20 – Consiglio Direttivo Regionale 9
Art. 21 – Il Presidente Regionale 10
Art. 22 – Il Vice Presidente Regionale 10
Art. 23 – Il rendiconto economico finanziario 10

Titolo IV – Norme disciplinari 10

Art. 24 – Provvedimenti disciplinari 11
Art. 25 – Collegio dei Probiviri 11
Art. 26 – Rapporti amministrativi 12
Art. 27 – Norma transitoria 12

ALLEGATO **A)**

STATUTO

FEDERAZIONE NAZIONALE TOELETTATORI

TITOLO I – PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 1 DEFINIZIONE

La FEDERAZIONE NAZIONALE TOELETTATORI (F.N.T.), è un'associazione di categoria professionale che intende rappresentare gli interessi degli imprenditori, datori di lavoro, e di tutti gli operatori del settore benessere degli animali da compagnia ("Pet"), sotto il profilo economico e professionale, fonda la propria identità sul proselitismo, non ha fini di lucro, mira al riconoscimento istituzionale della qualifica professionale di Toelettatore. Con la sua attività intende inoltre promuovere la formazione, la cultura e l'innovazione tecnologica delle imprese associate, dotandosi di appositi mezzi ed enti idonei. È una Federazione autonoma, libera, democratica e apartitica, la sua sede legale nazionale è corrente in Roma ed ha facoltà di istituire sedi decentrate su tutto il territorio nazionale ed estero. Inoltre la F.N.T., per perseguire i propri scopi professionali, può aderire ad organizzazioni di rappresentanza ai livelli Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali. Sede in Roma Via delle Fornaci, 44 c/o Studio Accolla.

ART . 2 – SETTORI F.N.T.

La F.N.T. associa e rappresenta i toelettatori e tutte le attività direttamente connesse o complementari al settore del benessere animale, includendo le seguenti categorie economico-imprenditoriali: ● Artigianato;

- Commercio;
- Piccole e Medie Imprese;
- Lavoratori autonomi, professionisti, dipendenti e operatori in fase di formazione.

ART. 3 – I SOCI

Possono far parte della F.N.T. in qualità di SOCI ORDINARI i soggetti di cui all'art. 2 appartenenti a qualsiasi settore produttivo direttamente correlato agli animali da affezione, che condividono i principi, gli scopi, le finalità e le norme del presente Statuto. La qualifica di associato si acquisisce compilando la scheda di adesione e con il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo della F.N.T. deve decidere su proposta della Giunta se rifiutare l'adesione o meno, decorsi tre mesi dalla data d'iscrizione senza un cenno dal Consiglio Direttivo, l'iscrizione si intende comunque valida. I soci, dopo due anni di iscrizione consecutiva, concorrono all'elezione delle cariche sociali, alla vita democratica ed alla gestione dell'Associazione, con pari dignità, indipendentemente dall'importo della quota associativa versata. L'adesione alla Federazione non dà all'iscritto alcun diritto a remunerazione, né diretta né indiretta, al contrario, lo impegna al versamento della quota associativa annuale. La quota non è rimborsabile ad alcun titolo, perciò in caso di scioglimento della Federazione, ai vari livelli, i soci non avranno diritti sul patrimonio sociale, dal momento che lo stesso sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe alla F.N.T. Il socio non in regola con il versamento annuale della quota associativa, per due annualità anche non consecutive, perde automaticamente tale status.

ALLEGATO **A)**

I SOCI ADERENTI, possono aderire Associazioni, Accademie e Scuole di Formazione tra soggetti imprenditoriali affini ai soci della F.N.T. che ne faranno richiesta al Consiglio Nazionale e che siano dotati di statuti in linea con i principi e le finalità del presente statuto. L'assemblea Nazionale ratificherà alla prima convocazione utile, l'eventuale decisione in merito, del Consiglio Nazionale.

SOCI ONORARI, cittadini che si sono distinti per la loro moralità, rappresentatività ed impegno a favore della Federazione.

SOCI SOSTENITORI, soci senza diritto di voto o di carica.

SOCI ESTERI, possono aderire i soggetti di cui all'art. 2 aventi residenza all'estero e possono partecipare alla vita associativa.

I Soci Aderenti, i Soci Onorari e i Soci Esteri non hanno diritto di Voto.

ART.4 – AUTONOMIA

L'autonomia della Federazione si estrinseca nell'assoluta indipendenza da partiti politici e da ogni e qualsivoglia forma di associazionismo avente finalità contrarie con il presente Statuto. Detta autonomia è posta a garanzia della libertà di coscienza e di pensiero dei propri iscritti.

ART. 5 – FINALITA'

La F.N.T., in qualità di Federazione volontaria e senza fini di lucro, nella propria autonomia, si prefigge di realizzare il proprio scopo sociale in Italia, svolgendo attività diretta a:

a) Difendere gli interessi economici, morali e assistenziali, sia collettivi sia individuali, dei propri associati e non, con assoluta obbiettività e libertà;
b) Rappresentare, nelle contrattazioni collettive di lavoro, la categoria di appartenenza;
c) Elaborare studi e proposte relativi ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati;
d) Istituire per gli iscritti fasi di orientamento, qualificazione e riqualificazione professionale, per il miglioramento ed il perfezionamento tecnico dei propri associati;
e) Promuovere associazioni culturali, promuovere iniziative quali manifestazioni, fiere e congressi, il tutto con il fine di divulgare la cultura e le tradizioni delle attività rappresentate;
f) Sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni di categoria di altri Paesi, comunitari ed extra-comunitari, con l'eventuale apertura di proprie sedi all'estero;
g) Favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
h) Partecipare alla salvaguardia ed alla tutela degli Animali;
i) Assistere i propri iscritti nell'espletamento di pratiche tributarie e fiscali;
j) Promozione di iniziative atte ad innovare e sviluppare le imprese associate a potenziare la loro produttività e a favorire il collocamento dei loro prodotti e servizi sui mercati;
k) Assistenza alle imprese associate per gli adempimenti di legge e quelli relativi al controllo di qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 9001, HACCP, eccetera).

ART. 6 – CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche previste dal presente Statuto, possono essere assunte solo da Toelettatori, già dal primo anno di tesseramento e vengono stabilite mediante libere elezioni, ispirate ai principi democratici. Gli

ALLEGATO **A)**

iscritti partecipano, dopo due anni consecutivi di tesseramento, alle elezioni degli Organi sociali in occasione di apposite Assemblee da questo statuto normate, o attraverso mezzi di votazione, online e non, certificati. L'elezione avviene nel rispetto del principio di libertà di eleggibilità, garantendo pari opportunità a tutti gli associati che soddisfano i requisiti previsti dallo statuto.

Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzare dalla Presidenza Nazionale.

I rimborsi chilometrici vengono stabiliti dall'assemblea nazionale con una quota fissa €/Km adeguabile negli anni e ratificata nei verbali.

TITOLO II – ORGANI NAZIONALI

ART. 7 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione, essa si riunisce in via ordinaria una volta l'anno su convocazione del Presidente Nazionale. L'Assemblea nazionale si riunisce in via straordinaria, sempre su convocazione del Presidente Nazionale, per deliberare su cambiamenti Statutari, chiusura della Federazione o scioglimento per confluenza della F.N.T. in altro organismo. L'Assemblea Straordinaria inoltre si riunisce, su richiesta di un terzo del Consiglio Nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti alla Federazione. Sarà cura della Presidenza Nazionale comunicare alle Presidenze Regionali la convocazione dell'Assemblea Nazionale, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 15 giorni dalla data stabilita per la celebrazione della stessa.

L'Assemblea si può riunire sia presso la sede sociale o altra sede stabilita dal Presidente purchè in Italia o in videoconferenza.

ART. 8 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE O CONGRESSO

Partecipano all'Assemblea Nazionale:

- i membri del Consiglio Nazionale
- i membri della Giunta Nazionale
- i probiviri
- i Presidenti delle sedi regionali della Federazione o delle Macroaree Regionali della F.N.T. in rappresentanza delle rispettive Regioni di appartenenza

Per essere valido il Congresso dovranno intervenire almeno il 51 % dei Presidenti delle Regioni aderenti o Macroaree, in prima convocazione e qualsiasi numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Hanno diritto di voto in seno all'Assemblea Nazionale, i Presidenti Regionali o della Macroarea, I consiglieri nazionali, il Presidente Nazionale e i vice presidenti nazionali, ogni voto vale 1.

Gli iscritti delle singole Regioni attribuiscono il diritto di Voto al proprio Presidente in seno al Consiglio Nazionale solo se in regola con la quota associativa e dopo 2 (due) anni consecutivi di iscrizione.

ART. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale ha il compito di:

ALLEGATO **A)**

a) Esaminare e discutere la relazione del Presidente Nazionale;

b) Delineare l'indirizzo dell'attività della Federazione e le linee programmatiche;
c) Deliberare, valutandone l'opportunità, in ordine alla promozione da parte della Federazione di altri settori comunque connessi ai sensi degli art.1 e 2 del presente Statuto;
d) Deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Nazionale o dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati del Congresso;
e) Ogni tre anni Eleggere il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Vicario;
f) Ogni tre anni Eleggere i membri del Consiglio Nazionale;
g) Ogni tre anni eleggere il Collegio dei Probiviri.

Le decisioni espresse dall'Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale e le votazioni sono valide a maggioranza assoluta dei delegati presenti in Assemblea.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE IN SEDUTA STRAORDINARIA DEVE DELIBERARE:

con la maggioranza dei quattro quinti dei votanti, in prima convocazione e con i due quinti dei votanti in seconda convocazione, in materia di:

a) cambiamenti Statutari;
b) chiusura della Federazione o scioglimento per confluenza della F.N.T. in altro Organismo.

ART. 10 – CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è il massimo Organo decisionale della Federazione. Esso è composto da un minimo di 7 (sette) membri e un massimo di 21 (ventuno) membri, eletti in Assemblea dai Soci aventi diritto. Possono essere eletti in seno al Consiglio i Toelettatori aventi la qualifica di lavoratore autonomo titolare di Partita IVA. Possono essere cooptati con voto di maggioranza assoluta dei Consiglieri, cinque membri su segnalazione del Presidente, su motivazioni ritenute valide dagli altri membri del Consiglio.

I compiti del Consiglio Nazionale sono:

a) Attuare le linee politiche indicate dalle delibere dell'Assemblea Nazionale;
b) Approvare la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, nonché deliberare un'eventuale rinvio della Stessa;
c) Predisporre eventuali modifiche allo Statuto, previo voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;
d) Perseguire con la sua attività gli scopi sociali della F.N.T. ed adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
e) Stabilire la quota annuale dei contributi associativi derivanti dal tesseramento, che ogni associato dovrà versare. Tali contributi possono essere raccolti sia attraverso apposita convenzione da stipularsi con l'INPS, sia tramite bonifico sul c/c intestato alla federazione o in contanti al solo Tesoriere o ad un suo delegato;
f) Stabilire la quota parte dei contributi associativi da erogare alle delegazioni Regionali in funzione di apposite richieste circostanziate avanzate da queste ultime al Consiglio;

ALLEGATO **A)**

g) Approvare i rendiconti economici e finanziari consuntivi della F.N.T., relativi all'anno precedente e preventivi dell'anno corrente entro il trenta aprile di ciascun anno che saranno poi sottoposti al voto dell'Assemblea Nazionale;

h) Affidare formalmente al Vicepresidente Vicario la reggenza della F.N.T. pro tempore, qualora il Presidente Nazionale desse le dimissioni od in caso di motivi di decadenza dello stesso, in attesa di convocare l'Assemblea Nazionale per la nuova elezione presidenziale;
i) Eleggere tra i suoi membri i componenti la Giunta di Presidenza e di indicarne al momento del voto i ruoli di Vicepresidenti.
j) Nomina il Tesoriere;
k) Nominare il Collegio dei Probiviri ed indicare quale fra questi ne sarà il Presidente;
l) Ratificare, in tutto o in parte, le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Giunta di Presidenza Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Giunta di Presidenza Nazionale una volta all'anno con preavviso di almeno quindici giorni, od ogni qualvolta che sarà necessario, in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Nazionale: tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, i membri del Consiglio Nazionale rimangono in carica fino allo scadere dei tre anni del mandato Assembleare e decadono dalla carica se non partecipano a tre adunanze consecutive dell'Organo, senza darne giustificato motivo, e se non partecipano attivamente alle attività decisionali e pratiche dell'Assemblea Nazionale, su segnalazione dei terzi soci al Presidente Nazionale che lo sottoporrà alla votazione Assembleare. Le adunanze del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli stessi, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale.

ART. 11 – GIUNTA DI PRESIDENZA NAZIONALE

La Giunta di Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, eletto direttamente ogni tre anni dall'Assemblea Nazionale e da altri quattro membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i suoi componenti, tra cui uno con funzione di Vice-presidente.

I compiti della Giunta sono:

a) Rappresentare l'Associazione ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi sindacali, secondo le direttive fornite dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
b) Predisporre i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi dell'anno corrente entro il trenta marzo di ciascun anno;
c) Predisporre l'integrazione dei componenti il Consiglio Nazionale decaduti o dimissionari, o non facenti più parte per altro motivo della Federazione;
d) Assumere, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'Associazione, compreso il commissariamento degli Organi.

Nel caso di eventuale proposta di modifica dello Statuto della Federazione, la relativa deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile prima

ALLEGATO **A)**

dell'Assemblea Straordinaria. La Giunta di Presidenza è presieduta dal Presidente Nazionale, che ne cura la convocazione ogni qualvolta lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione, in caso di impossibilità, da parte di quest'ultimo, la stessa potrà essere convocata dal Vicepresidente o da due componenti della stessa a firma congiunta. La Giunta di Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti espressi (esclusi gli astenuti) prevale il voto del Presidente Nazionale. La Giunta di Presidenza Nazionale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione ha facoltà di promuovere e costituire in Italia ed all'Estero proprie succursali o delegazioni.

ART.12 – PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale a seguito della votazione dei soci aventi diritto, in caso di dimissioni dello Stesso il Consiglio Nazionale avrà il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per la nuova elezione e fino alla nuova elezione il Vice Presidente Vicario farà le sue veci.

Il Presidente Nazionale:

a) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
b) Rappresenta in giudizio l'Associazione;
c) Convoca la Giunta di Presidenza Nazionale il Consiglio Nazionale, l'Assemblea Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Presidenze Regionali;
d) Nomina previo parere preventivo della Giunta e del Consiglio Nazionale i commissari regionali, nell'ambito dell'Associazione e qualora si verifichi la necessità, un Commissario in rappresentanza dell'Esecutivo Periferico, il quale assumerà i poteri dello Stesso fino al relativo Congresso;
e) Sigla accordi e/o i contratti di categoria e partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro coadiuvato dai due Vicepresidenti;
f) Assume, nelle more della decisione da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, provvedimenti cautelativi disciplinari;
g) Cura i rapporti con le Banche, accende c/c sia postali sia bancari, sui quali potrà operare anche il Tesoriere con firma congiunta o disgiunta dal Presidente;
h) Assume e promuove ogni eventuale iniziativa al fine di dare impulso al tesseramento;
i) Partecipa alle riunioni del Collegio dei Probiviri;
j) Assicura la gestione unitaria della Federazione;
k) Promuove e cura gli indirizzi organizzativi ed amministrativi della Federazione;
l) Riceve e sottopone alla Giunta i rendiconti finanziari dei Presidenti Regionali:
m) Sentita la Giunta di Presidenza, assegna nell'ambito del Consiglio Nazionale deleghe specifiche nei vari settori operativi.
n) segnala alla Giunta e/o all'Assemblea l'inadempienza dei membri degli Organi direttivi.

ART. 13 –I VICE PRESIDENTI ED IL VICE PRESIDENTE VICARIO

In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, l'Associazione Nazionale è rappresentata dal Vice Presidente Vicario, il quale assume, temporaneamente, tutti i poteri e doveri spettati al Presidente Nazionale e in suo assenza o impedimento dal Vice Presidente. I VICE PRESIDENTI Collaborano con il Presidente Nazionale e possono avere deleghe specifiche alla contrattazione collettiva e/o alla gestione organizzativa ed amministrativa della F.N.T..

ALLEGATO **A)**

ART. 14 – IL TESORIERE

Il Presidente Nazionale si avvale dell'opera di un tesoriere eletto dal Consiglio Nazionale anche tra soggetti esterni alla Federazione. Il Tesoriere esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Nazionale, è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese della Federazione, attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi della Federazione.

Il Tesoriere partecipa a tutte le sedute dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Nazionale. E non ha potere di voto.

ART. 15 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili, immobili e da proventi che dovessero prevenire a titolo di donazioni, successioni, avanzi di gestioni, somme accantonate a qualsiasi scopo, in ottemperanza alla normativa vigente.

Le entrate della Federazione sono costituite dalla quota dei contribuiti ordinari e volontari degli Associati e da qualsiasi altra, ed eventuale, donazione o sponsorizzazione. Le quote associative ed i contributi volontari, dovranno pervenire esclusivamente tramite convenzioni INPS o bonifici postali e/o bancari, intestati alla Federazione. Non è ammessa la riscossione della quota annuale in contanti salvo da parte del Tesoriere o di un suo delegato. L'esercizio finanziario della Federazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione.

In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio sarà devoluto inderogabilmente, ad altra associazione senza fine di lucro, che condivida finalità, principi ed obbiettivi della F.N.T. o a un rifugio per animali abbandonati.

ART. 16 – QUOTE ASSOCIATIVE

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non è rimborsabile in caso di recesso, esclusione o scioglimento della Federazione. Le quote non possono in alcun modo costituire oggetto di rivalutazione o trasferimento a terzi, garantendo così il rispetto della normativa fiscale per le associazioni di categoria.

TITOLO III – ORGANI PERIFERICI

ART. 17 – CONGRESSO REGIONALE DELLA MACROAREA

DIVISIONE MACROAREE:

- MACRO AREA NORD: VAL D'AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, TRENTINO, VENETO, FRIULI, EMILIA ROMAGNA;
- MACRO AREA CENTRO: LAZIO, TOSCANA, UMBRIA, ABRUZZO, MARCHE, SARDEGNA;
- MACRO AREA SUD: CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA.

ALLEGATO **A)**

Il Congresso Regionale della Macroarea, è il massimo Organo della Federazione a livello Regionale territoriale, esso si riunisce in via ordinaria, ogni anno, su convocazione del Presidente della Macroarea, che deve avvenire con un preavviso minimo di giorni 15 salvo casi d'urgenza, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri regionali o di un terzo degli iscritti regionali alla Federazione. La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso deve essere inderogabilmente motivata. Il finanziamento della struttura regionale è a carico del nazionale nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale della F.N.T. o su richieste motivate avanzate da parte della struttura Regionale da inviare al Presidente Nazionale.

ART. 18 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE DELLA MACROAREA

Il Congresso Regionale della Macroarea è composto da tutti gli iscritti alla Federazione delle Regioni appartenenti alla Macroarea. Partecipano al Congresso Regionale della Macroarea i membri del Consiglio Direttivo Regionale della Macroarea.

ART. 19 – COMPITI DEL CONGRESSO REGIONALE

Tale Organo deve:

a) Esaminare e discutere la relazione del Presidente Regionale;
b) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale;
c) Eleggere il Presidente Regionale tra i toelettatori esercenti attività di impresa;
d) Deliberare l'indirizzo dell'attività della Federazione Regionale e le linee programmatiche;
e) Deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o da un terzo dei delegati al Congresso Regionale.

Le decisioni espresse dal Congresso Regionale sono vincolanti per tutti gli associati. Il Congresso Regionale è presieduto dal Presidente Regionale che chiama a svolgere il compito di Segretario verbalizzante del Congresso uno a sua scelta tra i presenti. Il Congresso Regionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il primo congresso Regionale sarà presieduto da un Commissario appositamente nominato dal Presidente Nazionale per poter effettuare le votazioni ed eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è il massimo Organo Regionale dopo il Congresso. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 18 (diciotto) tra cui il Presidente (scelto tra i Toelettatori).

I compiti del Consiglio Regionale sono:

a) Attuare le deliberazioni del Congresso Regionale;
b) Adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Regionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
c) Eleggere nel proprio seno il Presidente del Consiglio Regionale e il Vice Presidente;
d) Eleggere un facente funzioni di Presidente Regionale nel suo seno, in caso di dimissioni o decadenza dello stesso, fino alla convocazione del Congresso Regionale per la Rielezione;
e) Assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Federazione.

Il Consiglio Regionale è convocato con cadenza trimestrale ed ogni volta ce ne sia bisogno, dal Presidente Regionale con preavviso di almeno sette giorni, in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi dando

comunicazione scritta al Presidente Regionale. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale. I membri del Consiglio Regionale rimangono in carica tre anni e decadono dalla stessa se, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre adunanze consecutive dell'Organo, o per i motivi di cui all'art. 10. Le adunanze del Consiglio Regionale sono valide se è presente la maggioranza degli Eletti sia in prima che in seconda convocazione e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Regionale.

ART. 21 – IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto direttamente dal Congresso Regionale dell'Associazione e deve essere un toelettatore esercente attività di impresa, in caso di dimissioni dello Stesso, il Vicepresidente assume le funzioni pro tempore, fino al Congresso per la nuova Elezione.

a) Ha la rappresentanza legale della Presidenza Regionale
b) Convoca la Presidenza Regionale;
c) È responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
d) Cura i rapporti con gli Enti Regionali e con le organizzazioni Regionali aderenti, rapportandosi sempre con il Presidente Nazionale;
e) Stila il rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all'anno precedente e preventivo dell'anno corrente entro il quindici febbraio di ciascun anno e lo sottopone al Congresso Regionale per la sua approvazione entro il ventotto febbraio di ciascun anno. Provvede dopo l'approvazione da parte del Congresso Regionale alla sua immediata trasmissione al Tesoriere Nazionale.

ART. 22 – IL VICE PRESIDENTE REGIONALE

In assenza del Presidente Regionale, per qualsiasi suo impedimento, la Presidenza Regionale è rappresentata dal Vice Presidente Regionale, che assume tutti i poteri e doveri del Presidente Regionale.

ART. 23 – IL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Nella fase di star up della struttura nazionale della F.N.T., a livello Regionale è previsto che la nascita e la crescita della Federazione sia curata dalla figura commissariale, responsabile legale della nascente struttura associativa periferica. Tale figura sarà nominata dal Presidente Nazionale ed opererà per l'Attivazione della rappresentanza territoriale fino alla convocazione del Congresso Regionale per le Nomine. Nello svolgimento delle sue funzioni, dovrà compilare un rendiconto economico finanziario da consegnare entro il quindici marzo dell'anno successivo al Presidente Nazionale, relativamente alle entrate ed uscite della sua attività, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto, di cui sopra, sarà reso pubblico attraverso gli strumenti informativi, cartacei o telematici della F.N.T. In assenza di obbiezioni nel merito da parte degli associati il rendiconto si intende definitivamente approvato. Il responsabile legale della costituenda struttura associativa periferica dovrà conservare la documentazione fiscale in originale, per il lasso di tempo stabilito dalla legge. Le stesse norme valgono per i Presidenti Regionali

TITOLO IV – NORME DISCIPLINARI

ALLEGATO **A)**

ART. 24 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in esse dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare del Collegio dei Probiviri . Nelle more della decisione del suddetto Organo, il Presidente Nazionale, può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò, potrà accadere per: a) Indegnità morale;

b) Assunzione di comportamenti incompatibili con le linee di condotta della Federazione;
c) Divulgazioni di informazioni o documentazione interna della Federazione a terzi;
d) Inosservanza del presente Statuto;
e) Maltrattamento degli Animali;

L'Assemblea Nazionale può valutare il reinserimento totale o parziale - senza diritto di cariche, divenendo Socio Sostenitore – del Socio espulso o sospeso.

ART. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia, a tutti i livelli della Federazione.

Tale Organo, paritetico, è composto dal Presidente e da 3 (tre) soggetti. Tutti i componenti del Collegio dei Probiviri possono essere anche esterni alla Federazione.

Il Collegio ha il compito di:

a) Esaminare e pronunciarsi nelle controversie che possono insorgere tra gli associati e gli Organi della Federazione;
b) Controversie tra le associazioni regionali e tra gli organi statutari in generale e tra questi e i singoli iscritti;
c) Pronunciarsi, entro trenta giorni, sia sui provvedimenti disciplinari che cautelativi presi dal Presidente Nazionale nei confronti di iscritti, come previsto dall'art. 12 punto f) del presente Statuto;
d) Instaurare corretto contraddittorio tra le parti, onde garantire regolare attività istruttoria;
e) Emettere pareri decisori nel merito delle controversie;

Tutti i pareri del Collegio devono essere inderogabilmente motivati.

Sarà cura del Presidente della Collegio dei probiviri comunicare alla parte il provvedimento adottato, il quale ha valore esecutivo immediato.

Il Collegio è competente, inoltre, a comminare sanzioni di natura disciplinari a tutti i soci.

Le sanzioni previste sono:

a) Il richiamo scritto;
b) La deplorazione con diffida;
c) L'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente, motivati e provati. La Commissione può riaprire l'istruttoria per un'eventuale riforma del parere emesso.

ALLEGATO **A)**

ART. 26 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI

Le strutture associative della Federazione, a tutti i livelli territoriali, nonché dalle Associazioni o Federazioni aderenti alla Stessa, sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi, i quali rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del loro Presidente Regionale. Invero, l'erogazione di interventi di carattere finanziario da parte della Struttura Nazionale a favore delle strutture Regionali sono da imputarsi come contributi alla gestione di quest'ultime, non potendosi configurare in tale condotta alcuna corresponsabilità, da parte della F.N.T. nelle obbligazioni assunte dalle singole strutture Regionali.

ART. 27 – NORMA TRANSITORIA

Dall'avvenuta Costituzione della F.N.T. e fino a quando non saranno formalmente costituite almeno 10 Federazioni Regionali, in deroga alle norme statutarie, la F.N.T. sarà gestita secondo le norme di questo statuto, dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale riferirà all'Assemblea che, con il formarsi delle nuove associazioni Regionali, aggiornerà l'elenco dei suoi membri e si riunirà e delibererà a norma degli articoli del presente statuto. La Giunta Nazionale in base a quanto stabilito dalle norme dello statuto, curerà lo sviluppo associativo avvalendosi, di volta in volta, dell'operato dei Presidenti Regionali esistenti, fino al raggiungimento delle 10 Federazioni Regionali.

Fino al raggiungimento delle 10 Federazioni Regionali il Consiglio nazionale avrà i compiti del Collegio dei probiviri ed il suo giudizio nelle controversie sarà inappellabile.

Il Presente Statuto che integra e modifica il precedente viene allegato al verbale di Assemblea diventandone parte integrante e verrà trasmesso a cura del Presidente ai soggetti che si occuperanno della registrazione presso gli organi competenti.

I Presenti

Marco Zaffiro - Presidente

Chiara Piccionetti - Vicepresidente

Mario Torricella - Vicepresidente

Vincenzo Tangorra Probiviro

Massimiliano Marchese Probiviro

Angelica Miccolis

Chiara Loreto

Pierluca Ramoni

Anna Gravino

Luca Fogli

Michela Nevi

ALLEGATO **A)**

Ramona Braccio

Silvia Biagini

Valentina Russo

Barbara Meloni

Katia Cinquemani

Massimo Alberani

Michele Berardi

Gemma Iannone

Raffaella Della Rovere

Rossana Lupi

Svetlana Serfeze Suzuc

Celeste Loreni

Vanessa Zuccolo